

## **STATUTO**

### **CONSORZIO VENEZIA RICERCHE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE  
CANNAREGIO 5904

Numero REA: VE - 218016

Codice fiscale: 94015190278

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2015 - Statuto completo .....	2
--	---

**"Bollo assolto per via telematica ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. "**

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP.N.54773 - FASC.N.24161

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA**

**Articolo 1**

Costituzione e denominazione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2602 e seguenti del Codice Civile, è costituito un Consorzio di ricerca e promozione denominato "CONSORZIO VENEZIA RICERCHE", secondo la previsione di cui all'art.2 lettera f), della legge 17.2.82, n.46, e successive modificazioni ed integrazioni, quale il D.Lgs. del 27.7.99 n. 297.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ai consorziati.

**Articolo 2**

Sede

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Venezia-Marghera, Via della Libertà n.12, presso Parco Scientifico Tecnologico "VEGA".

Potranno essere istituite sedi operative distaccate previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle esigenze funzionali connesse con l'area veneziana.

**Articolo 3**

Oggetto

Il Consorzio persegue i seguenti fini:

- integrare le risorse (persone ed infrastrutture) dell'Università del C.N.R. e del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia con quelle degli Enti ed Imprese consorziati al fine di promuovere ed incentivare ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di conoscenze;
- svolgere attività di ricerca prevalentemente su applicazioni tecnologiche innovative, da effettuarsi di norma presso i soggetti consorziati;
- favorire la formazione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità per l'area veneziana, anche in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia svolgendo sia funzioni di incubazione sia di trasferimento tecnologico e di assistenza.

A tali fini porrà in essere le seguenti azioni, che si elencano a titolo esemplificativo;

a) porre a disposizione dei consorziati e di terzi servizi finalizzati all'utilizzo ottimale del sistema infrastrutturale della ricerca scientifica e tecnologica disponibile presso i soggetti consorziati e al trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologie alle piccole e medie aziende, at-

traverso:

- l'assistenza a chi intenda realizzare lavoro in comune con Università, con il C.N.R. o con il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia per i relativi contratti e convenzioni,
  - l'assistenza per l'accesso ai finanziamenti nazionali ed internazionali, pubblici o privati per la ricerca e l'innovazione;
  - la progettazione e gestione di una rete di comunicazione tra gli Istituti di ricerca, gli Enti e le aziende innovative e suo collegamento con analoghe reti nazionali ed internazionali;
  - la progettazione e l'assistenza nell'attuazione di corsi di formazione, perfezionamento, riqualificazione e aggiornamento professionale, finalizzati anche alla creazione di una nuova imprenditorialità nell'ambito delle tecnologie avanzate;
  - la promozione dell'insediamento nell'area veneziana di attività innovative;
  - l'assistenza a ricercatori esterni chiamati a svolgere la propria attività su progetti promossi dal Consorzio;
- b) promuovere attività di ricerca da svolgersi in comune tra Enti pubblici e privati; di trasferimento di know-how verso le piccole e medie imprese; di sostegno per lo sviluppo di nuove imprenditorialità nell'ambito delle tecnologie avanzate;
- c) pubblicizzare le attività di cui sopra mediante l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di seminari, congressi, mostre specializzate.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà agire in connessione con Consorzi e strutture analoghe italiane ed estere e potrà costituire uno o più "Centri per l'innovazione".

Il Consorzio potrà inoltre partecipare ad altri consorzi o acquisire partecipazioni in società che abbiano scopi connessi con gli scopi istituzionali del Consorzio, o che siano da esso promossi.

Nello svolgimento delle attività connesse al raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio agirà sempre in nome proprio, essendo in ogni caso esclusa l'assunzione di obbligazioni per conto dei consorziati.

Le attività del Consorzio saranno coordinate, per quanto possibile ed opportuno, con le altre eventuali iniziative aventi finalità analoghe intraprese dai consorziati nel Veneto.

L'oggetto sociale sarà comunque perseguito secondo le previsioni contenute nella legge 17.2.1982 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni quale il D.Lgs. 27.7.99 n. 297 ed in analoghi provvedimenti legislativi di incentivazione della ricerca applicata, con particolare riguardo ad ipotesi di sviluppo di tecnologie innovative e strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo.

#### **Articolo 4**

Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

**T I T O L O II**  
**SOGGETTI CONSORZIATI**

**Articolo 5**

Soggetti consorziati e nuove adesioni

Fanno parte del Consorzio i soggetti che lo hanno costituito e quelli, purchè Enti pubblici, Imprese e loro Consorzi, che saranno ammessi a parteciparvi con deliberazione dell'Assemblea.

L'ammissione al Consorzio di nuovi aderenti, aventi i requisiti di cui al comma precedente e al I comma dell'art.2 L.17.2.82 n.46, ed all'art. 2 D.Lgs del 27.7.99 n. 297 è deliberata dall'Assemblea Ordinaria, che stabilisce modalità e quote di contribuzione.

**Articolo 6**

Contributi e benefici per i consorziati

Ciascun consorziato, ad eccezione dell'Università, del C.N.R. e degli Istituti Scientifici che secondo il giudizio dell'Assemblea presentino caratteristiche tali da poter essere assimilati nel trattamento alle Università e al C.N.R., è tenuto a contribuire alle spese del Consorzio con contributi annuali paritari nella misura stabilita dall'atto costitutivo per i primi tre esercizi e, successivamente, in quella stabilita annualmente con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Qualora tuttavia la misura del contributo annuale dovesse essere stabilita dall'Assemblea, per gli esercizi successivi al terzo, in misura superiore a quella determinata dall'atto costitutivo, i consorziati che siano Enti pubblici saranno obbligati al versamento solo dopo che sia intervenuta la delibera di approvazione dei rispettivi organi deliberanti, nonchè l'approvazione dei rispettivi organi di controllo, se necessaria all'efficacia della delibera.

L'obbligo del versamento del contributo annuale è peraltro escluso per il C.N.R. e per le due Università di Venezia, il cui contributo al perseguimento dei fini del Consorzio consisterà nel solo apporto scientifico e culturale ed eventualmente attraverso la messa a disposizione gratuita di attrezzature ed altre risorse.

Il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia potranno eventualmente sostituire il proprio contributo finanziario, negli esercizi finanziari successivi al primo, con l'erogazione di servizi, la fruizione gratuita di immobili o l'assegnazione di commesse che diano un risultato economico di uguale o maggiore valore.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e salvo quanto stabilito dall'atto costitutivo per i primi tre esercizi, il contributo annuale deve essere versato entro trenta giorni dalla delibera dell'Assemblea.

I consorziati hanno diritto ad utilizzare i servizi forniti

dal Consorzio prioritariamente e a condizioni di particolare favore. Il Consorzio d'altra parte si impegna a prendere in particolare considerazione, nell'espletamento delle sue attività istituzionali, esigenze e mezzi dei consorziati.

I partecipanti al Consorzio conservano altresì il diritto all'effettuazione della rispettiva attività formativa nel campo oggetto dell'attività del Consorzio, siano esse svolte direttamente o indirettamente, anche attraverso società partecipate o terzi in genere.

#### **Articolo 7**

##### Recesso

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutti gli impegni e le obbligazioni assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli impegni ed obblighi derivanti dal presente statuto e l'obbligo del versamento del contributo per l'esercizio in corso.

Il consorziato che recede può proporre la sua sostituzione con altra impresa o ente che, se accettata dai consorziati nelle forme previste dallo statuto, subentra con tutti i titoli e gli obblighi, e ciò in deroga a quanto previsto all'ultimo comma dell'art.9.

In particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ferma l'osservanza del disposto di cui al comma precedente, può recedere dal Consorzio in qualsiasi momento ove le competenti autorità di Governo, sia in sede di approvazione dei piani e dei programmi dell'Ente, sia in sede di verifica annuale dei programmi stessi, esprimano direttive in contrasto con la partecipazione C.N.R. al Consorzio stesso; ed inoltre per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione riferibili anche a modifiche statutarie e alla adesione di nuovi consorziati;

per mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie o di commesse di ricerca, ove tale circostanza faccia venir meno per l'Ente l'interesse alla sua partecipazione al Consorzio.

#### **Articolo 8**

##### Esclusione dal Consorzio

L'esclusione dal Consorzio dei consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi:

- a) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento per le Imprese ammesse al Consorzio;
- b) apertura delle procedure di liquidazione degli Enti consorziati;
- c) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del pre-

sente statuto e degli obblighi a carico dei consorziati;  
d) totale e persistente assenza del Consorzio nelle attività ed iniziative del Consorzio.

L'esclusione dal Consorzio può inoltre essere deliberata nei confronti dei soggetti privati partecipanti al Consorzio, ove l'indirizzo dell'attività del consorziato sia in contrasto con gli scopi consortili e in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività o di consistente variazione della compagine azionaria o societaria, anche se conseguenti ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione. A tale fine ciascun consorziato si impegna a fornire tempestivamente al Consorzio le relative informazioni.

L'esclusione deve essere comunicata al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spediti entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione, e diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato.

#### **Articolo 9**

Ulteriori effetti del recesso e della esclusione

Il consorziato receduto od escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio (o verso i terzi) che risultino in essere al momento della ricezione della lettera di cui al precedente articolo e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, fermo restando il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal consorziato escluso ai sensi della lettera c) del precedente articolo.

Il contributo relativo all'esercizio nel quale si verifica la esclusione o il recesso è dovuto per l'intero.

La quota del patrimonio consortile del consorziato receduto od escluso non viene liquidata ed accresce proporzionalmente la quota già spettante ai consorziati contitolari del patrimonio sociale.

### **T I T O L O III O R G A N I Z Z A Z I O N E**

#### **Articolo 10**

Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Presidente,
- d) il Comitato Scientifico,
- e) il Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 11**

Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è composta dai consorziati in regola con i versamenti al fondo consortile e con le altre contribuzioni dovute, che vi partecipano tramite un proprio rappresentante munito di procura generale o speciale o di delega scritta.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, indipendentemente

dall'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

- l'approvazione del programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e del bilancio preventivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività svolta e del bilancio consuntivo.
- la determinazione del contributo annuale a carico dei consorziati per l'esercizio successivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei membri consorziati.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata o telefax da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione presso la sede di ciascun consorziato o presso quel diverso indirizzo che venisse tempestivamente fornito. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in ultima istanza dal Consorziato designato dagli intervenuti presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da uno dei partecipanti.

Le deliberazioni vengono assunte con voto palese.

E' prescritto lo scrutinio segreto quando si voti su deliberazioni riguardanti persone.

Il verbale di ogni assemblea, firmato da chi la presiede e dal Segretario, è inviato in copia a tutti i consorziati.

#### **Articolo 12**

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea fissa le direttive generali di sviluppo e di orientamento della attività del Consorzio.

Essa delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria. In sede ordinaria essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei consorziati ammessi a parteciparvi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In sede straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei consorziati ammessi a parteciparvi e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'assemblea delibera in sede ordinaria sui seguenti oggetti:

- a) approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo;
- b) approvazione della relazione sull'attività svolta e del bilancio consuntivo;
- c) determinazione della quota annuale da versare per l'esercizio successivo;
- d) ammissione di nuovi consorziati e determinazione delle relative quote di partecipazione al fondo consortile;

- e) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali;
- f) sugli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione dell'Assemblea e che non spettino all'Assemblea straordinaria. L'Assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti oggetti:
- a) approvazione dell'eventuale regolamento del Consorzio e sue modificazioni;
  - b) ripartizione e differenziazione delle quote consortili;
  - c) scioglimento anticipato del Consorzio e relative procedure di liquidazione e nomina di uno o più liquidatori;
  - d) modifiche necessarie ad adeguare il contratto di Consorzio alle condizioni normative che legittimano la partecipazione dell'Università e del C.N.R.;
  - e) criteri di gestione dei brevetti e di riservatezza delle sperimentazioni risultanti da attività del Consorzio.

#### **Articolo 13**

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri nominati dall'Assemblea dei consorziati in un numero complessivo che può andare da 9 a 21 compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il numero dei Consiglieri è determinato dall'assemblea. Le cariche sono suddivise in modo che se partecipanti al Consorzio Venezia Ricerche, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Camera di Commercio, il C.N.R. e ciascuno dei due Atenei veneziani "se partecipanti" al Consorzio Venezia Ricerche abbiano ciascuno un rappresentante.

Il rappresentante del C.N.R. sarà nominato ex art.2458 C.C.. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili; esso provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio stesso; il Presidente è scelto tra i componenti o membri del Consiglio rappresentanti degli Enti Pubblici consorziati; Il Consiglio provvede inoltre se lo ritiene necessario, alla eventuale nomina del Direttore, e ne determina i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione a'sensi dell'art. 2381 C.C. può delegare proprie attribuzioni al Presidente e ad uno o più consiglieri determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso spettante.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) delibera, sentito il Comitato Scientifico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, il programma pluriennale o



il relativo aggiornamento;

b) adotta, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle attività da realizzare nell'anno successivo;

c) adotta, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente;

d) adotta, ai fini degli adempimenti richiesti dall'ultima parte dell'art.2615 bis C.C., la situazione patrimoniale del Consorzio;

e) nomina i componenti del Comitato Esecutivo, previa determinazione del loro numero nei limiti previsti dal successivo art. 14 e stabilisce le attribuzioni del Comitato Esecutivo medesimo fissandone l'eventuale compenso;

f) determina la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo deliberati dal Consiglio di Amministrazione, vengono trasmessi all'Assemblea per l'approvazione insieme alla situazione patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni e con comunicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza, detta convocazione può essere fatta telegraficamente ed il termine di preavviso può ridursi a cinque giorni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione, in caso di urgenza, è effettuata dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni volta lo richiedano almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti, ove non diversamente previsto.

#### **Articolo 14**

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a sette membri. Di esso fanno parte: il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente del Consorzio e da tre a cinque membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica per la stessa durata stabilita per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; è validamente costituito e delibera con le stesse maggioranze stabilite per il Consiglio di Amministrazione ed esercita le attribuzioni che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Al comitato esecutivo vengono inoltre attribuiti tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal Codice Civile e dallo statuto, per deliberare in caso di urgenza in ordine ad oggetti già proposti all'esame del Consiglio di Amministrazione in una riunione regolarmente convocata ma non in grado di deliberare per mancanza di numero legale. Nella convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere menzionata l'urgenza di tali argomenti. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa se nominato, anche il Direttore con funzioni di Segretario.

#### **Articolo 15**

Il Presidente del Consorzio

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli provvede, tra l'altro:

- a) a rappresentare il Consorzio nel compimento di tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nonché nei rapporti con Autorità, Enti, consorziati e terzi privati;
- b) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio, su conforme deliberazione del C.d.A.;
- c) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;
- d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto;
- e) a presiedere il Comitato Scientifico ed il Comitato Esecutivo.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la firma di quest'ultimo costituisce, per i terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente in carica.

#### **Articolo 16**

Il Direttore

Il Direttore è nominato se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio stesso e può essere revocato con deliberazione dello stesso Consiglio. Partecipa come Segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico; cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico.

Il Direttore provvede:

- a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e alle determinazioni del Presidente e del Comitato Esecutivo;
- b) a coordinare le attività di competenza del Consorzio, rendendo conto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi o progetti;
- c) a redigere su indicazioni dei componenti degli organi con-

sortili il progetto di bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo, che saranno sottoposti, in tempo utile, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle eventuali deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 17**

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 6 membri permanenti, oltre al Presidente, che durano in carica tre anni, nonché dai responsabili di ricerca, nominati dal Consiglio di amministrazione, i quali fanno parte del Comitato limitatamente alla durata della ricerca cui sono preposti.

I componenti permanenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di segnalazione di consorziati, tra esperti nei settori di attività previsti, assicurando una adeguata rappresentatività delle due università e del C.N.R. se partecipanti al Consorzio Venezia Ricerche.

Ciascun membro del Comitato Scientifico, nel campo di sua competenza ed eventualmente per la ricerca di cui ha la responsabilità, assiste il Consorzio Venezia Ricerche nell'identificare gli obiettivi da perseguire, nel formulare i progetti, nel contattare altre strutture di ricerca e nel dare conto dei risultati conseguiti.

La partecipazione al Comitato Scientifico è compatibile con l'attribuzione di eventuali incarichi di ricerca. Il Comitato Scientifico come organo collegiale esamina le attività di ricerca in corso, quelle programmate e progettabili e valuta i risultati delle ricerche concluse fornendo al Consiglio di Amministrazione il suo parere sugli indirizzi generali da tenere. I suoi deliberati saranno inviati per conoscenza a ciascun consorziato.

Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente del Consorzio. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia ritenuto utile dal Presidente o da almeno due componenti.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 membri tra i 6 permanenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

### **T I T O L O IV**

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 18**

Criteri della gestione

Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all'auto-sufficienza della gestione, con la conseguente progressiva riduzione, sino alla eliminazione dei contributi annuali di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle inizia-

tive che formano l'oggetto del Consorzio o portati ad incremento del fondo consortile ed in nessun caso potranno essere divisi tra i consorziati.

#### **Articolo 19**

Fondo Consortile

Il fondo consortile di cui agli artt.2614 e 2615 C.C. è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione versate dai fondatori in base all'atto costitutivo nonchè dalle quote di partecipazione che saranno versate da eventuali nuovi consorziati;
- b) dai contributi annuali dei consorziati;
- c) dagli eventuali contributi straordinari dei consorziati;
- d) dai proventi derivanti dalle attività del Consorzio accantonati specificatamente al fondo;
- e) dai beni acquistati con l'impiego del fondo consortile;
- f) da ogni altra somma o bene materiale a qualsiasi legittimo titolo acquisiti.

#### **Articolo 20**

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio viene redatta e depositata la situazione patrimoniale con le norme relative al bilancio di esercizio delle S.p.A., ai sensi dell'art.2615 bis C.C..

Il primo esercizio finanziario ha inizio alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo ed avrà termine al 31 dicembre.

#### **Articolo 21**

Libri del Consorzio

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei consorziati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze del Comitato Scientifico;
- e) il libro delle adunanze del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 22**

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, patti successivi

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste.

#### **Articolo 23**

Emolumenti agli appartenenti agli organi consortili

Ai componenti degli organi consortili spetta oltre al rimborso delle spese l'emolumento determinato dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto negli arti-

coli precedenti.

**Articolo 24**

Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie nei casi in cui all'art.2611 C.C.; sarà competenza dell'Assemblea Straordinaria nominare i liquidatori.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura comunque non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

**Articolo 25**

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti nella materia.

F.ti: Antonio Marcomini

Aurelio Minazzi notaio L.S.

**"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione"**